

Uilca Previdenza News



AUTHORITY INDIPENDENTI...DA CHI?

La nuova legge per la tutela del risparmio e per la disciplina dei mercati finanziari (ex legge n. 262/05), varata sotto l'onda emotiva degli scandali finanziari che avevano caratterizzato quel periodo e ad oggi, in gran parte ancora inattuata, prevedeva il rafforzamento dei compiti e delle funzioni attribuite alla COVIP, organismo di vigilanza sui fondi pensione, riconoscendo finalmente la necessità di confermare l'esistenza di un'unica Autorità di controllo, garantendo così "l'indipendenza" su un settore che ha il compito di assicurare stabilità al risparmio previdenziale e di controllare il rischio previdenziale stesso.

Le "buone intenzioni" manifestate allora dal Parlamento, sono state scardinate da un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nel febbraio scorso che prevede, tra i vari interventi, la soppressione del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, dell'ISVAP, dell'Ufficio Cambi e della COVIP a partire dal 1° luglio del 2008, rilanciando così il progetto (alimentato da forti lobby economiche e corporative), della razionalizzazione delle autorità nel settore finanziario. Con questa nuova impostazione la Banca d'Italia sarà l'unico soggetto regolatore e vigilante in materia di stabilità per banche, assicurazioni e finanziarie; la Consob sarà il regolatore unico in materia di trasparenza e di informazione sull'offerta dei prodotti assicurativi, finanziari e previdenziali; all'Antitrust spetterà invece la vigilanza a 360° della concorrenza.

Il disegno di legge presentato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Enrico Letta "in nome della lotta ai monopoli, della difesa del consumatore e delle Authority più indipendenti", a nostro avviso, oltre che ad invertire la precedente impostazione, produrrà nell'immediato conseguenze sicuramente negative. Prima fra tutte quella relativa alla delegittimazione dell'attività della COVIP in un momento in cui è necessaria la sua massima efficacia, a seguito dell'anticipo della riforma della previdenza complementare e del conferimento del TFR, e dopo aver richiesto alla stessa – specialmente in quest'ultimo anno – grande impegno, che ha svolto, nonostante risorse limitate di persone e di mezzi, con grande professionalità e competenza realizzando un sistema di regolamentazione e di controllo efficace,

riconosciuto e condiviso da tutte le parti sociali, dallo stesso sistema finanziario e previdenziale. Sopprimere la COVIP come authority in un settore come il risparmio previdenziale ed inserire il controllo sull'attività dei fondi pensione all'interno dell'Autorità che vigila sugli intermediari finanziari, è una scelta tanto pericolosa quanto "avventurosa" anche in relazione a scelte effettuate nell'area EURO dalla maggioranza degli aderenti, compresa la Gran Bretagna, dove è stata mantenuta, in questo settore, un'autorità unica di controllo indipendente.

Vorremmo inoltre ricordare (anche ai quei banchieri che a "chiacchiere" giocano con la responsabilità sociale...) che i fondi pensione non sono intermediari finanziari ma soggetti non profit e senza scopo di lucro, e forse un domani, se la previdenza decollerà definitivamente come tutti auspichiamo, potranno svolgere anche quella funzione di soggetti o fondi istituzionali. Ed in questo nuovo contesto, il compito di autorità indipendente non potrà essere che quella di assicurare stabilità al risparmio previdenziale cercando di garantire, come ha fatto COVIP in questi anni, la trasparenza e l'affidabilità dei fondi previdenziali.

Il disegno di legge, peraltro molto contrastato dalle parti sociali, potrebbe indebolire la volontà di adesione ad un fondo pensione da parte dei lavoratori che si sentono meno tutelati dalla mancanza di un Organo di Vigilanza indipendente. È, infatti, grazie all'intervento di COVIP che sono potuti emergere alcuni "ammanchi" importanti (vedasi Cassa IBI) o risorse finanziarie investite in prodotti assai rischiosi oppure fondi carenti di controlli interni. Ma non solo, qualche altra sorpresa potrebbero arrivare già quest'anno, in quanto la COVIP dal 1° gennaio 2007 ha assunto il potere di vigilanza e di controllo anche sui fondi pensione interni bancari o assicurativi, prima vigilati dalle Autorità rispettivamente competenti per il soggetto all'interno del quale sono costituiti.

Attraverso questa nuova legge, inoltre, la Banca d'Italia dovrebbe essere l'unico regolatore. In poche parole, il controllore dovrebbe regolare e vigilare società bancarie ed assicurative che controllano l'intero pacchetto azionario dell'Organo di Vigilanza (Banca Intesa Sanpaolo, Unicredit, Capitalia, Banca Popolare Verona e

(l'articolo segue in ultima pagina)

In questo numero

| | |
|---|--------|
| Editoriale | Pag. 1 |
| I decreti interministeriali. Chiarimenti sulle scelte | Pag. 2 |
| Lo stato di attuazione della riforma | Pag. 4 |
| Zoom sui fondi preesistenti | Pag. 5 |

I DECRETI INTERMINISTERIALI. CHIARIMENTI SULLE SCELTE

Con l'emanazione dei decreti interministeriali del 30 gennaio 2007 viene definitivamente chiarita la sorte del Tfr in relazione alle scelte che potranno essere effettuate dagli aderenti.

In linea generale, viene chiarito definitivamente che in caso di adesione esplicita o tacita il Tfr che viene devoluto al fondo pensione scelto è quello che matura dal momento della scelta in poi. In particolare, in caso di scelta esplicita, il Tfr da versare al fondo è quello in maturazione a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della consegna del modulo di scelta al datore di lavoro, sebbene il versamento materiale al fondo avverrà solo il 1° luglio 2007. Viceversa, in caso di silenzio, il Tfr versato al fondo pensione individuato secondo le regole di cui all'art. 8, comma 7 è quello che matura a decorrere dal 1° luglio 2007.

Quale Tfr va al fondo Tesoreria

I decreti e successivamente la Circolare INPS n. 70 del 3 aprile 2007, per contro, chiariscono quale sia il Tfr che, se lasciato presso il datore di lavoro, confluisce al c.d. fondo di Tesoreria, nel caso di datori di lavoro privati con almeno 50 dipendenti. In primo luogo, confluisce al fondo di Tesoreria il Tfr esplicitamente lasciato presso il datore di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro verserà all'Inps un contributo pari all'ammontare del Tfr maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007. Qualora, invece, il lavoratore abbia deciso di devolvere il proprio Tfr maturando a un fondo pensione, occorre verificare che fine faccia il Tfr maturato presso il datore di lavoro nei mesi antecedenti la scelta ovvero, in caso di silenzio, quale sia la sorte del Tfr maturato nel semestre. Prima dell'emanazione dei decreti interministeriali, infatti, vi era il fondato dubbio che anche questo pezzo di Tfr, in quanto rimasto in azienda, dovesse confluire al fondo di Tesoreria. I decreti chiariscono questo aspetto. In particolare, occorre distinguere tra coloro che erano occupati al 31.12.2006 e coloro che hanno iniziato a lavorare successivamente all'1.1.2007.

Nel primo caso, il Tfr dei mesi precedenti la scelta, nonostante le diverse voci diffuse nel mese di gennaio, resteranno accantonate presso il datore di lavoro, a prescindere dal numero di dipendenti. Nel secondo caso, invece, per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, le quote di Tfr maturate a decorrere dall'assunzione verranno versate all'Inps man mano che maturano, sino alla scelta di devoluzione a previdenza complementare del Tfr maturando, che verrà devoluto, come già anticipato, dal momento della scelta in poi.

La ragione di tale apparente disparità di trattamento sta nel fatto che si è voluto evitare ai lavo-

ratori in servizio al 31.12.06, che quindi hanno un pezzo di Tfr comunque accantonato presso il datore di lavoro, di avere più spezzoni di Tfr. Per gli assunti dopo il 1.1.07, invece, non vi era alcuno "spezzamento" da evitare.

Come scegliere

I decreti interministeriali, inoltre, fanno chiarezza sulle modalità di espressione della scelta. In particolare, la scelta dovrà essere effettuata mediante la compilazione dei moduli TFR1 o TFR2, allegati ai decreti. Il modulo TFR1 dovrà essere compilato da chi svolge la propria attività lavorativa da prima del 31.12.06, mentre il modulo TFR2 deve essere compilato da chi ha iniziato a lavorare successivamente al 1.1.07.

I decreti chiariscono che le scelte effettuate utilizzando moduli diversi da quelli ufficiali prima della pubblicazione in GU dei decreti interministeriali possono essere confermate utilizzando i moduli TFR1 e TFR2 entro 30 giorni dalla pubblicazione dei decreti (dunque entro il 3 marzo 2007), ottenendo così che la scelta abbia una decorrenza pari a quella di compilazione dei moduli non ufficiali. In caso contrario, la scelta di devoluzione del Tfr opererà con decorrenza dal periodo di paga in corso al momento della consegna del modulo al datore di lavoro. Una nota del Ministero del Lavoro, inoltre, chiarisce che la scelta a suo tempo effettuata ha efficacia purché sia stata accompagnata dalla consegna del modulo di adesione al fondo pensione scelto. La consegna del modulo di adesione, viceversa, non è necessaria per coloro che si sono limitati a incrementare la percentuale di Tfr versato a un fondo pensione cui erano già iscritti.

Il modulo TFR1, che deve essere compilato da coloro che svolgono la loro attività lavorativa da prima del 31.12.06, presenta 4 sezioni.

La sezione 1 deve essere compilata da chi ha iniziato a lavorare successivamente al 28 aprile 1993 e non versa Tfr ad alcuna forma di previdenza complementare. In questo caso, barrando le opportune caselle, è possibile scegliere se lasciare il proprio Tfr presso il datore di lavoro ovvero devolverlo a un fondo pensione scelto dal lavoratore, di cui occorre allegare il modulo di adesione.

La sezione 2, invece, riguarda coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 28 aprile 1993 (c.d. "ante 93") e sono iscritti a un fondo pensione cui versano una parte del proprio Tfr. In questo caso è possibile optare per la conservazione della situazione precedente, così lasciando che parte del Tfr continui ad affluire al fondo pensione e parte continui a maturare presso il datore di lavoro, oppure chiedere di incrementare la percentuale del Tfr versato al 100%. In questo caso, dal pe-

I DECRETI INTERMINISTERIALI. CHIARIMENTI SULLE SCELTE (*Segue*)

riodo di paga in corso al momento della scelta, il Tfr confluisce integralmente al fondo pensione cui il lavoratore era iscritto. Il tenore testuale del modulo esclude che questi lavoratori possano incrementare la percentuale di Tfr versato a loro piacimento: l'alternativa, infatti, è tra la conservazione della percentuale precedente e il 100%. Le sezioni 3 e 4 riguardano i lavoratori "ante 93" che non versano Tfr ad alcun fondo pensione. Si tratta sia di lavoratori che non sono iscritti ad alcun fondo, sia di lavoratori iscritti a fondi in cui non è previsto il versamento del Tfr (fondi pensione aperti, Pip, fondi a prestazione definita, ma anche fondi contrattuali o preesistenti). Anche questi lavoratori sono chiamati a scegliere circa la destinazione del Tfr maturando.

In particolare, la sezione 3 verrà compilata da questi lavoratori qualora la contrattazione collettiva preveda un ammontare di Tfr che gli "ante 93" possono versare. La sezione 4, invece, deve essere compilata da coloro per i quali i contratti collettivi non prevedano una percentuale di Tfr da versare al fondo. Così, chi compila la sezione 3 potrà scegliere di continuare a non versare Tfr, oppure di versare la percentuale di Tfr prevista dalla contrattazione collettiva (la restante continuerà a maturare presso il datore di lavoro mentre, qualora questo abbia avuto una media di almeno 50 dipendenti nel 2006, confluisce al fondo Tesoreria), oppure di versare il 100% del Tfr maturando al fondo pensione. Chi compila la sezione 4, invece, oltre che optare per continuare a non versare Tfr o per versarlo integralmente, può anche scegliere di versare almeno il 50% del Tfr maturando.

Chiarito questo aspetto, resta dubbio, invece, se questi lavoratori siano liberi di scegliere il fondo cui versare il loro Tfr. Sono certamente liberi di scegliere il loro fondo coloro che:

1. non erano iscritti ad alcun fondo;
2. erano iscritti a una forma pensionistica individuale (fondo aperto o Pip);
3. erano iscritti a un fondo a prestazione definita.

Le Direttive Covip del 21 marzo 2007, infine, hanno chiarito che a coloro i quali, pur non versando Tfr al proprio fondo, siano iscritti a una forma collettiva a contribuzione definita, non si applica alcuna libertà di scelta. Questi lavoratori potranno infatti decidere di lasciare il TFR presso il proprio datore di lavoro o conferirlo integralmente al fondo pensione cui sono iscritti. Conseguentemente verrà compilato il modulo TFR1, sezione 3 o 4, con possibilità di opzione per la prima o la terza alternativa, con esclusione della seconda (parte del TFR in azienda e parte nel fondo pensione).


Quanto al modulo TFR2, che riguarda chi ini-

zia a lavorare successivamente all'1.1.07, esso presenta 3 sezioni. La sezione 1 va compilata da chi ha iniziato a lavorare successivamente al 28 aprile 1993 e non versa Tfr a fondi pensione. In questo caso, come per il modulo TFR1, è possibile scegliere se devolvere il Tfr al fondo pensione scelto ovvero mantenerlo presso il datore di lavoro.

Le sezioni 2 e 3, invece, sono per gli "ante 93" che non versano Tfr a fondi pensione. Anche in questo caso è ripresa la distinzione già contemplata nel modulo TFR1 (sezione 3 e 4). In particolare, la sezione 2 riguarda coloro per cui la contrattazione prevede una percentuale di Tfr devolvibile a previdenza complementare, mentre la sezione 3 riguarda coloro per i quali non è prevista alcuna percentuale. I primi potranno quindi scegliere di tenere il Tfr presso il datore di lavoro, di versarlo integralmente al fondo pensione o di versare la percentuale stabilita dalla contrattazione collettiva. I secondi, invece, potranno di versare almeno il 50% del Tfr maturando, in alternativa a un versamento del 100% o alla scelta di mantenere tutto il Tfr presso il datore di lavoro.

Chi non deve scegliere

I decreti chiariscono che non devono effettuare alcuna scelta coloro che al 31.12.06 già versavano il 100% del Tfr a previdenza complementare, nonché, a regime, coloro che hanno già scelto in relazione a un precedente rapporto di lavoro. Di conseguenza, per coloro che al 31.12.06 erano in servizio e verranno riassunti dopo il 1.1.07 (es. dimissioni o licenziamento e successiva assunzione presso un nuovo datore di lavoro), il nuovo datore di lavoro dovrà accertarsi se e quale scelta costoro abbiano effettuato nel precedente rapporto di lavoro e, nel caso di scelta di versamento del Tfr a previdenza complementare, anche tramite tacita devoluzione, continuare a versare il Tfr a decorrere dalla data di assunzione. Questa norma pone alcuni problemi applicativi, visto che il nuovo datore di lavoro in alcuni casi non potrà versare il Tfr al fondo cui il lavoratore era in precedenza iscritto (es. lavoratore iscritto a un fondo aziendale che passa a un'altra azienda. Il nuovo datore di lavoro non può versare il Tfr al fondo cui era iscritto il lavoratore). In questo caso si dovrà attendere che il lavoratore si trasferisca o aderisca ex novo al nuovo fondo pensione. Sembrerebbe, inoltre, che in caso di riscatto dal fondo pensione cui si era versato il Tfr in occasione del vecchio rapporto di lavoro, la scelta sarebbe da rifare sulla base del modulo TFR2.



LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Il D.Lgs. 252/05, che disciplina la previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2007, è in questo periodo oggetto di interventi di modifica e di attuazione.

Quanto alle modifiche del D.Lgs. 252/05, tralasciando l'ipotesi di intervento con un decreto correttivo e l'annunciata estensione della riforma ai dipendenti pubblici, si segnalano le novità introdotte dalla Legge finanziaria e dal D.Lgs. 28/07 di recepimento della Direttiva EPAP (2003/41/CE).

Numerosi sono, inoltre, gli interventi di regolazione secondaria attuativi della riforma, emanati, in corso di emanazione o di futura emanazione.

Ecco un prospetto che sintetizza l'evoluzione del quadro normativo

| <i>Normativa primaria: interventi di modifica sul D.Lgs. 252/05</i> | |
|---|---|
| Descrizione del provvedimento | Soggetto competente – stato di attuazione |
| Legge finanziaria | Parlamento – in vigore |
| D.Lgs. 28/07 di recepimento della direttiva Epap (2003/41/CE) | Governo – in vigore |

| <i>Normativa secondaria: provvedimenti di attuazione del D.Lgs. 252/05</i> | |
|---|--|
| Descrizione del provvedimento | |
| Direttive generali | Covip – in vigore (emanate il 28.6.2006) |
| Schemi di statuto, regolamento e nota informativa | Covip – in vigore (emanati il 30.10.2006) |
| Scissione patrimoni Pip | Isvap – in vigore (provvedimento 2472 del 10.11.2006) |
| Procedure per l'adeguamento | Covip – in vigore (emanate il 30.11.2006) |
| Decreto interministeriale modalità di scelta e Fondinps Decreto interministeriale fondo Tesoreria | Min. Lav. di concerto con Min. Econ. – in vigore (approvati il 30.1.2007. In GU il 1.2.2007) |
| Circolare Inps n. 70 del 3 aprile 2007 | Inps |
| Comunicazione interpretativa sulle scelte | Covip – Deliberazione 21 marzo 2007 |
| Nuovi requisiti di onorabilità e professionalità | Min. Lav. di concerto con Min. Econ. – in corso di emanazione (attualmente presso il Consiglio di Stato) |
| Adeguamento dei fondi pensione preesistenti | Min. Lav. di concerto con Min. Econ. – in corso di emanazione (attualmente presso il Consiglio di Stato) |
| Pubblicità delle forme pensionistiche | Covip – emessa il data 21 marzo 2007 |
| Modalità di raccolta delle adesioni | Covip – non ancora in corso di elaborazione |
| Limiti agli investimenti e conflitti di interessi | Min. Econ. di concerto con Min. Lav. – non ancora in corso di elaborazione |
| Nuove procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività e alle modifiche statutarie/regolamentari | Covip – non ancora in corso di elaborazione |
| Trasparenza in corso di contratto | Covip – non ancora in corso di elaborazione |
| Circolari Agenzia delle Entrate | Agenzia delle Entrate – non ancora in corso di elaborazione |

ZOOM SUI FONDI PREESISTENTI

In questi giorni il Consiglio di Stato ha emesso “il giudizio interlocutorio o sospensivo” sullo schema di decreto sull’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs n. 252/05 del 5/12/05 d e i Fondi preesistenti (pubblicato sul sito l’11/4/07).

Il Consiglio di Stato ha censurato il diverso trattamento concesso ai Fondi preesistenti costituiti come poste contabili di bilancio interni alle banche ed assicurazioni rispetto agli altri (molti dei quali già trasformati ed in attesa dell’emanazione del suddetto decreto). La differenziazione veniva giustificata (a seguito delle pressioni dell’ABI e dell’ANIA) “in ragione degli effetti negativi derivanti dall’eventuale nuovo assetto organizzativo e funzionale che l’adeguamento comporterebbe nonché per i maggiori costi...” che le banche e le assicurazioni dovrebbero sopportare.

Il diverso trattamento contrasta anche con l’applicazione



della nuova direttiva EPAP (2003/41/CE) recepita recentemente con il D.Lgs n. 28/07 che configura tutti i fondi pensione (anche quelli interni a banche ed assicurazioni) come “nuovi soggetti” al fine di evitare che un eventuale fallimento dei soggetti economici al cui interno sono collocati possa coinvolgere gli stessi in modo tale da salvaguardare i risparmi dei lavoratori. Pertanto, il Consiglio di Stato ha richiesto l’acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri interessati allungando di fatto i tempi per l’approvazione del decreto attuativo (peggio della tela di Penelope) mentre il termine ultimo del 31/5/07 per la presentazione delle richieste di autorizzazione alla COVIP inesorabilmente si avvicina, preoccupando gli iscritti e le parti sociali.

Molte sono le perplessità degli addetti ai lavori e la domanda ricorrente è la seguente: “Chi dobbiamo ringraziare di questa situazione? Forse le solite lobby?”

AUTHORITY INDIPENDENTI...DA CHI?

(segue dalla prima pagina)

Novara detengono circa più del 60% mentre a sua volta Banca d’Italia detiene un congruo pacchetto azionario delle Generali) quindi in palese conflitto d’interessi (siamo alla solita “farsa all’italiana”) rendendo così indispensabile “ridefinire i criteri di partecipazione al capitale della Banca d’Italia e introdurre limiti al possesso azionario a garanzia della sua indipendenza”.

Serviranno pertanto regole nuove anche per le società di gestione che “nel perseguire il loro profitto dovranno tener conto degli interessi del risparmiatore”, come ribadisce il Presidente di Assogestioni Marcello Messori, e noi piacerebbe aggiungere anche di tutti gli aderenti ai fondi previdenziali; pertanto il legislatore dovrebbe intervenire con semplici regole anche “sugli aspetti della governance” ed in particolare attribuendo una maggiore autonomia tra l’assetto proprietario delle società di gestione o fabbriche di prodotti finanziari e le Banche stesse, che nella maggioranza dei casi ne sono proprietarie, evitando quella commistione tra produzione e distribuzione dei prodotti.

Ignorando, insomma, le buone intenzioni della legge sul risparmio, il disegno di legge presentato da Enrico Letta e approvato dal Governo (il solito gioco dell’ipocrisia all’italiana) non vuole essere altro che

il ritorno al passato cioè alla vecchia maniera accentrare e indirizzare le due “burocratiche authorities” di ordini e uomini provenienti dai noti potentati economici o da lobby bancarie e assicurative, pilotati direttamente dal Governo. Ma non doveva essere prevalente l’interesse dei fondi pensione ?

Per approfondimenti consulta il sito
www.uilca.it/text/previdenza/previdenza.html

**SEGRETERIA NAZIONALE
 DIPARTIMENTO PREVIDENZA
 VIA LOMBARDIA , 30 - 00187 ROMA
 TEL.06/4872132 FAX 06.484704
 E-MAIL: uilca@uilca.it
 PAGINA WEB: www.uilca.it**